

COMUNE DI CASOLI

Prov. di Chieti

C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana - 66043 CASOLI - TEL.0872/99281 - Telefax 0872/9928250

**IV SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA – COMMERCIO**



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE

Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 05.12.2005

Art. 1 (Disciplina del Servizio)

Il servizio di noleggio con conducente si esercita sotto la competenza di questo Comune ed è svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le specifiche normative allo scopo previste dal vigente Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni ed approvato con "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16.12.92, n. 495, come successivamente modificato ed integrato.

Il servizio stesso è disciplinato:

- a) dall'art. 113 del T.U. 8 dicembre 1933 n. 1740;
- b) dai regolamenti CEE n. 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 562/74, 2827, 2828/77 e dal regolamento C.E.E. n. 12/98;
- c) dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n. 384;
- d) dal D.M. 18 aprile 1977;
- e) dagli artt. 86 e 121 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nonché dall'art. 158 del regolamento di esecuzione emanato con R.D. 6 Maggio 1940, n. 635;
- f) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- g) dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) dalla delibera del Consiglio regionale n. 39/7 del 5/3/1992 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
- i) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 29/10/1992;
- l) dal Decreto 20.12.1991, n°448
- m) dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- n) dalla Legge Regionale 7 novembre 1998 n. 124;
- o) dal D Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- p) dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- q) dall'art. 152 della legge finanziaria 2004;
- r) dalla legge 11/08/2003 n. 218;
- s) dalle circolari della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 2741/DE2 del 27/4/2004 e n. 7860/DE2 del 3/12/2004.

Art. 2 (Definizione)

Per attività di noleggio di veicoli con conducente si intende un servizio rivolto ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Art. 3 (Determinazione del numero delle autovetture da adibire al servizio)

Limitatamente al servizio svolto con le autovetture, ai sensi Legge 15 gennaio 1992 n. 21, il numero delle stesse viene fissato con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presente i seguenti criteri:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Il numero dei Minibus (veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente - art. 2 D.M 18 aprile 1977), e degli Autobus (veicoli destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente - art. 2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggio con conducente, è **libero**.

Dal seguente articolo sino alla fine del presente Regolamento la dizione **AUTOBUS** si riferisce ai veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente.

Art. 4 (Veicoli da adibire al servizio)

In relazione a quanto disposto dalla legge n. 218/2003 e alle disposizioni impartite con le circolari n. 2741/DE2 del 27/4/2004 e n. 7860/DE2 del 3/12/2004, il Comune di Casoli è tenuto a soddisfare tutte le domande tendenti ad ottenere la licenza per attività di servizio da noleggio con conducente, a condizione che i richiedenti e i mezzi da immettere in servizio siano in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli seguenti.

Per l'attività di noleggio con conducente esercitata tramite autobus, è necessario che il veicolo da immettere in servizio, se non di nuova immatricolazione, sia di età pari o inferiore a **10 (dieci)** anni dalla data del rilascio della licenza.

Per l'attività esercitata mediante autovettura, il servizio può essere svolto, oltre che con nuovi automezzi, con veicoli la cui prima immatricolazione non deve risalire ad oltre **10 (dieci)** anni dalla data del rilascio della relativa licenza.

All'atto della domanda, pertanto, occorre che i richiedenti tengano conto dell'età dei veicoli da immettere in servizio da noleggio con conducente, significando che gli stessi debbano considerare i tempi tecnici necessari all'istruttoria delle istanze (60 giorni), fatto salvo il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti.

Art. 5 (Domanda per esercitare il servizio)

Per esercitare il servizio di noleggio di veicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita licenza rilasciata comunale.

Limitatamente alle autovetture, la licenza viene rilasciata attraverso bando di pubblico concorso, ai sensi della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, secondo i criteri dettati dalla medesima Legge;

La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

Per poter conseguire la licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso i quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.

La licenza può essere rilasciata a ditte individuali, che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata, a società o Cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

La licenza per l'esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, c. 2 della Legge n. 21/92.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa, della sede legale ovvero di altro recapito.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) solo per l'esercizio di attività di noleggio con conducente mediante autobus, attestazione dimostrante la capacità finanziaria adeguata al disimpegno del servizio (ciò va escluso per le imprese artigiane) anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un valore minimo di € 51.646,00 (Cinquantunomilaseicentoquarantasei);

b) attestazione dimostrante il possesso dei requisiti di idoneità morale, detti requisiti dovranno essere posseduti dal titolare della impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci della società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori di ogni altro tipo di società. Inoltre, tali requisiti dovranno essere posseduti anche da un eventuale institore o direttore proposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa e da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva;

c) autocertificazione resa a norma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 circa l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicato dall'art. 1 comma 1 lettera c) della legge 7/1/1994 ed dagli artt. 3-5 del decreto legislativo dell' 8/8/1994 n. 490;

d) certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;

e) certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) per la guida di autobus;

f) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 08.08.1985 n. 443 e successive variazioni;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;

h) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 4 del Decreto 20 dicembre 1991 n. 448;

i) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto 20 dicembre 1991 n. 448;

j) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autovetture, copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;

k) dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

l) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;

m) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;

n) dimostrazione della disponibilità, possesso o affitto, dell'autorimessa.

Se trattasi di società o Cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi d), f), i), k), occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiedente è una Cooperativa devono essere prodotti:

a) statuto ed atto costitutivo;

b) certificato d'iscrizione all'Albo prefettizio;

c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di una provincia Abruzzese;

d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);

e) elenco soci;

f) C.A.P.(Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli ;

g) certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

La documentazione di cui sopra è esemplificativa e potrà essere integrata in attuazione della normativa di riferimento.

Art. 6 (Titoli preferenziali)

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, tra i quali, in modo prioritario:

- la disponibilità (possesso/locazione) di una rimessa sul territorio del Comune di Casoli e/o sul territorio di un Comune confinante;
- la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
- la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
- il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi Comune.

In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

Art. 7 **(Cause di impedimento al rilascio della Licenza)**

Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:

- a)** l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
- b)** l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
- c)** l'essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- d)** la mancanza di uno dei documenti previsti nell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 8 **(Assegnazione della Licenza)**

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre il possesso della licenza comunale d'esercizio, che è assegnata con determina del Responsabile del Servizio secondo i precedenti artt. 5 e 6, previa istruttoria della domanda e controllo della documentazione presentata a corredo della stessa.

Nella licenza di cui sopra dovranno indicarsi il tipo e le caratteristiche del veicolo da immettere in servizio.

Art. 9 **(Rilascio della Licenza)**

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del Servizio, previa assunzione della determina di cui all'art. 8, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2 D.M.18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Del rilascio deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il settore Trasporti della Giunta regionale.

Art. 10 **(Trasferibilità della Licenza)**

La licenza comunale di esercizio può essere trasferita previa determina del Responsabile del Servizio e nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dell'art. 5 del presente Regolamento.

L'autorizzazione comunale può essere trasferita quando il titolare:

- a)** sia in possesso dell'autorizzazione da oltre **5 (cinque) anni**;
- b)** abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c)** sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio;
- d)** per ritiro definitivo della patente di guida;

e) per cessazione di attività.

Qualora l'autorizzazione sia intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare della medesima, la sua voltura è accordata entro due anni, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, agli eredi o ad altri designati dagli stessi, appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività **entro anni 1 (uno)** dalla voltura della licenza a pena di decadenza.

Art. 11 (Inizio del servizio)

L'assegnatario della licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura o autobus **entro 120 (centoventi)** giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione. Se trattasi di autobus, l'inizio del servizio deve essere effettuato con veicolo la cui prima immatricolazione non deve risalire ad oltre 10 (dieci) anni dalla del rilascio della licenza stessa;

Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Nel caso di autobus nuovo, l'assegnatario deve comunque dimostrare di aver provveduto all'ordinazione dello stesso con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo, che, nella fattispecie, può essere rilasciato anche provvisoriamente allo scopo di permettere la regolare immatricolazione. Ottenuta l'immatricolazione dell'autobus, la licenza provvisoria dovrà essere ritirata e sostituita con l'autorizzazione definitiva che avrà validità annuale e per il rinnovo l'interessato dovrà inviare apposita dichiarazione di prosecuzione dell'attività, **entro il 31 gennaio di ogni anno**.

Art. 12 (Sospensione della Licenza)

La licenza può essere sospesa per un periodo non superiore a **90 (novanta) giorni** in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio previa assunzione di determina.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il settore Trasporti della Giunta regionale.

Art. 13 (Revoca della Licenza)

La licenza comunale di esercizio viene revocata dal Responsabile del Servizio, previa assunzione di determina, nei seguenti casi:

a) quando venga a mancare anche uno solo dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;

b) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare dell'autorizzazione o personale di esso dipendente o coadiuvante;

c) quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito,

anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;

e) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;

f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;

g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;

h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza comunale, effettuata dal Responsabile del Servizio, deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termini di legge, a distanza non inferiore a **30 (trenta) giorni** l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 14 (Decadenza della Licenza)

La licenza comunale viene a decadere automaticamente con obbligo per il Responsabile del Servizio di emanare il relativo provvedimento **entro 15 (quindici) giorni** dal verificarsi dell'evento:

a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti nel presente Regolamento;

b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

c) interruzione del servizio per un periodo superiore a **180 (centottanta) giorni**, fatti salvi i casi di forza maggiore;

d) fallimento del soggetto titolare della licenza;

e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito **entro 180 (centottanta) giorni**;

f) morte del titolare della licenza, allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 15
(Sostituzione dell'autobus)

Nel corso del periodo di durata della licenza, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione dell'autobus in servizio con altro autobus.

Nel caso che tale autobus, destinato a sostituire il precedente, fosse stato immatricolato, come prima immatricolazione **oltre dieci anni prima** dalla data della domanda, la sostituzione è possibile purchè l'autobus risulti in migliore stato d'uso previo nulla-osta dei competenti Uffici della Regione Abruzzo.

In tale ipotesi, sulla licenza deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 16
(Cronotachigrafo)

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dalle disposizioni di cui al vigente Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni ed approvato con "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16.12.92 n. 495.

Art. 17
(Responsabilità nell'esercizio)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 18
(Divieto per gli autoveicoli di stazionamento su aree pubbliche)

DIVIETO DISTAZIONAMENTO

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino agli scali ferroviari, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 19
(Obblighi dei conducenti degli autoveicoli)

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità, comunque, tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente;

c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 12 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 20
(Divieti per i conducenti degli autoveicoli)

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

b) portare animali propri sull'autoveicolo;

c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;

d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;

e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidenti pericolo.

Art. 21
(Contravvenzioni)

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro applicazione nel D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni approvato con "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16.12.92, n. 495, sono punite ai sensi della vigente legge comunale e provinciale e della Legge 8 giugno 1990, n. 142 come successivamente modificata ed integrata.

Art. 22
(Modifiche e istituzione numeri di posti)

I provvedimenti di modifica e di istituzione di nuovi posti per l'attività di noleggio con conducente mediante autovettura devono essere preventivamente approvati dai competenti Uffici della Regione Abruzzo.

Art. 23
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con i dispositivi del presente regolamento. In particolare si rimanda alle norme allo scopo previste dal "Nuovo Codice della Strada" emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 ed approvato con "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16.12.92, n. 495, nonché alle successive modifiche ed integrazioni apportate ad entrambe le succitate normative, per quanto riguarda il servizio svolto con le autovetture alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21.